Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 13 gennaio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati: Convocazione . . . . . . Pag. 146

LEGGI E DECRETI

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. **1440**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale di Fossano (Cuneo) . Pag. 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1964, n. **1441**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Cassa integrazione pensioni dipendenti dell'Istituto nazionale gestione *imposte di consumo* (I.N.G.I.C.) . . . . Pag. 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1964, n. **1442**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di «San Basilio Magno», sita in frazione Dragoni del comune di Lequile (Lecce) . . . . Pag. 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1964, n. **1443**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco di Paola, in località Maragnole del comune di Breganze (Vicenza) . . . . Pag. 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1964, n. **1444**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in quartiere San Rocco di Palazzolo sull'Oglio (Brescia) . . . . Pag. 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1964, n. **1445**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Timoteo Vescovo e Martire al viale Giustiniano Imperatore in Roma . . . . Pag. 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1964, n. **1446**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di *Procura, in Ariccia* (Roma), dell'Istituto delle Suore della SS.ma Trinità, dette Suore Trinitarie . . . . . Pag. 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964.

Ragguaglio in misura fissa dei contributi dovuti all'INPS per la categoria dei salariati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . . Pag. 147

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della pineta del Cavallino in Venezia . . . . Pag. 151

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Anagni . . . . . Pag. 152

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del lago di Posta, via Nuova e via del Colle nel comune di Posta Fibreno (Frosinone) . . . . Pag. 153

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Santuario di San Francesco nel comune di Greccio (Rieti) . . Pag. 154

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1964.

***Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata* dalla ditta Giuseppe Nehmad Import Export - Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952** . . . . Pag. 155

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1964.

Nomina di revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 155

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1964.

Nomina di un nuovo esperto, in materie concernenti l'artigianato, in seno alla Commissione regionale per l'artigianato della Toscana . . . . Pag. 159

DECRETO PREFETTIZIO 12 dicembre 1964.
Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Novara per il triennio 1964-1967 . . . . Pag. 159

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del torrente Ossona, in comune di Tortona, nel tratto compreso tra il confine del territorio del comune di Carbonara Scrivia e la confluenza col torrente Scrivia, in provincia di Alessandria . . . . Pag. 160

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi Pag. 160

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Ozieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . Pag. 160
Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . Pag. 160
Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 160
Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . Pag. 160
Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 161
Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 161
Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 161
Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 161
Autorizzazione al comune di Putifigari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 161
Autorizzazione al comune di Concacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 161

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 161

Ministero dell'industria e del commercio: Esito di ricorso. Pag. 162

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Agricola Olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari) . . . Pag. 162
Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Industrie Automobilistiche Nissene (S.I.A.N.), con sede in Caltanissetta . . . Pag. 162

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . . Pag. 162

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Concorso per esami a sei posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche Pag. 163

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia: Concorso pubblico per l'ideazione e l'esecuzione di un'opera artistica da realizzare per l'illuminazione del portico della nuova sede dell'Ufficio del genio civile di Milano Pag. 168

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata in CCXLIX seduta pubblica per martedì 19 gennaio 1965, alle ore 17 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Svolgimento di interpellanze.
2. Interrogazioni.

(235)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. **1440.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale di Fossano (Cuneo).

N. 1440. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale di Fossano (Cuneo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1964, n. **1441.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Cassa integrazione pensioni dipendenti dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.).

N. 1441. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica della Cassa integrazione pensioni dipendenti dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1964, n. **1442.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di « San Basilio Magno », sita in frazione Dragoni del comune di Lequile (Lecce).

N. 1442. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di « San Basilio Magno », sita in frazione Dragoni del comune di Lequile (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1964, n. **1443.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco di Paola, in località Maragnole del comune di Breganze (Vicenza).

N. 1443. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 2 luglio 1956, integrato con postilla del 20 dicembre 1963 e dichiarazione del 4 giugno 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco di Paola, in località Maragnole del comune di Breganze (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1964, n. **1444**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in quartiere San Rocco di Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

N. 1444. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 1° marzo 1964, integrato con dichiarazione del 9 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in quartiere San Rocco di Palazzolo sull'Oglio (Brescia); viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1964, n. **1445**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Timoteo Vescovo e Martire al viale Giustiniano Imperatore in Roma.

N. 1445. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di Sua Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 23 febbraio 1961, integrato con altro decreto del 3 marzo 1961 e con dichiarazione del 28 gennaio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Timoteo Vescovo e Martire al viale Giustiniano Imperatore in Roma ed all'istituzione di due uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1964, n. **1446**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura, in Ariccia (Roma), dell'Istituto delle Suore della SS.ma Trinità, dette Suore Trinitarie.

N. 1446. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura, in Ariccia (Roma), dell'Istituto delle Suore della SS.ma Trinità, dette Suore Trinitarie.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964.

Ragguaglio in misura fissa dei contributi dovuti all'INPS per la categoria dei salariati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma, e 21, secondo e terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, recante disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, recante la determinazione del contributo dovuto dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Visto l'art. 11 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, recante modifiche ai trattamenti di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e per i superstiti;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, recante la determinazione del contributo dovuto per la assicurazione contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria;

Visti gli articoli 20 e 22 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuta la necessità di ragguagliare in misura fissa i contributi dovuti per la categoria dei salariati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 16, comma primo, ed all'articolo 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti per la categoria dei salariati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, sono ragguagliati nelle misure fisse stabilite nelle tabelle numerate da 1 a 8, allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalle date indicate nelle tabelle allegate al decreto stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1964

SEGNI

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1964
Registro n. 11 *Previdenza sociale, foglio n.* 291.

TABELLA 1

In vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1962

	CATEGORIA						
	Capi operai	Capi d'arte	Operai specializzati	Operai tecnici di lavorazioni	Operai qualificati e primi verificatori	Operai comuni di 1ª classe e verificatori	Operai comuni
Classe di contribuzione	11ª	10ª	10ª	9ª	9ª	9ª	8ª
Valore della marca settimanale (tabella *B* allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55):	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
per gli operai iscritti alle assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti e tubercolotici	40	36	36	32	32	32	27
per gli operai iscritti alla sola assicurazione contro l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti	37	33	33	29	29	29	25
Contributo giornaliero:							
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni	966	882	798	756	735	714	651
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	92	84	76	72	70	68	62
TOTALE contributo giornaliero	1.058	966	874	828	805	782	713

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA 2

In vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese di settembre 1962

	CATEGORIA						
	Capi operai	Capi d'arte	Operai specializzati	Operai tecnici di lavorazioni	Operai qualificati e primi verificatori	Operai comuni di 1ª classe e verificatori	Operai comuni
Classe di contribuzione	10ª	10ª	9ª	9ª	9ª	8ª	8ª
Valore della marca settimanale (tabella *B* allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1338):	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
per gli operai iscritti alle assicurazioni contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la tubercolosi	36	36	32	32	32	27	27
per gli operai iscritti alla sola assicurazione contro l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti	33	33	29	29	29	25	25
Contributo giornaliero:							
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni	966	882	798	756	735	714	651
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	92	84	76	72	70	68	62
TOTALE contributo giornaliero	1.058	966	874	828	805	782	713

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA 3

In vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese di giugno 1963

	CATEGORIA						
	Capi operai	Capi d'arte	Operai specializzati	Operai tecnici di lavorazioni	Operai qualificati e primi verificatori	Operai comuni di 1ª classe e verificatori	Operai comuni
Classe di contribuzione	10ª	10ª	9ª	9ª	9ª	8ª	8ª
Valore della marca settimanale (tabella *B* allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1338):	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
per gli operai iscritti alle assicurazioni contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la tubercolosi	36	36	32	32	32	27	27
per gli operai iscritti alla sola assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti	33	33	29	29	29	25	25
Contributo giornaliero:							
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni	1.048,80	957,60	866,40	820,80	798 —	775,20	706,80
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	92 —	84 —	76 —	72 —	70 —	68 —	62 —
TOTALE contributo giornaliero	1.140,80	1.041,60	942,40	892,80	868	843,20	768,80

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA 4

In vigore dal 30 dicembre 1963

	CATEGORIA						
	Capi operai	Capi d'arte	Operai specializzati	Operai tecnici di lavorazioni	Operai qualificati e primi verificatori	Operai comuni di 1ª classe e verificatori	Operai comuni
Classe di contribuzione	10ª	10ª	9ª	9ª	9ª	8ª	8ª
Valore della marca settimanale (tabella *B* allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1338):	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
per gli operai iscritti alle assicurazioni contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la tubercolosi	36	36	32	32	32	27	27
per gli operai iscritti alla sola assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti	33	33	29	29	29	25	25
Contributo giornaliero:							
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni	874	798	722	684	665	646	589
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	92	84	76	72	70	68	62
TOTALE contributo giornaliero	966	882	798	756	735	714	651

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA 5

In vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1962.

Salariati assunti per lavori di carattere stagionale (art. 2 legge 31 marzo 1955, n. 265).

	CATEGORIA		
	Operai qualificati	Operai comuni di 1ª classe	Operai comuni
Classe di contribuzione	8ª	7ª	6ª
Valore della marca settimanale (tabella *B*, allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55):	Lire 31	Lire 27	Lire 24
Contributo giornaliero:			
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni:			
a carico dell'Amministrazione	406 —	378 —	301 —
a carico del dipendente	203 —	189 —	150,50
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	58 —	54 —	43 —
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	66,70	62,10	49,45
4) ENAOLI	4,35	4,05	3,25
TOTALE contributo giornaliero:			
a carico dell'Amministrazione	535,05	498,15	396,70
a carico del dipendente	203 —	189 —	150,50

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA 6

In vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1962.

Salariati assunti per lavori di carattere stagionale (art. 2 legge 31 marzo 1955, n. 265).

	CATEGORIA		
	Operai qualificati	Operai comuni di 1ª classe	Operai comuni
Classe di contribuzione	7ª	7ª	6ª
Valore della marca settimanale (tabella *B*, allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1338):	Lire 27	Lire 27	Lire 24
Contributo giornaliero:			
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni			
a carico dell'Amministrazione	406 —	378 —	301 —
a carico del dipendente	203 —	189 —	150,50
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	58 —	54 —	43 —
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	66,70	62,10	49,45
4) ENAOLI	4,35	4,05	3,25
TOTALE contributo giornaliero:			
a carico dell'Amministrazione	535,05	498,15	396,70
a carico del dipendente	203 —	189 —	150,50

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA 7

In vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1963.

Salariati assunti per lavori di carattere stagionale (art. 2 legge 31 marzo 1955, n. 265).

	CATEGORIA		
	Operai qualificati	Operai comuni di 1ª classe	Operai comuni
Classe di contribuzione	7ª	7ª	6ª
Valore della marca settimanale (tabella *B*, allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1338):	Lire 27	Lire 27	Lire 24
Contributo giornaliero:			
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni			
a carico dell'Amministrazione	440,80	410,40	326,80
a carico del dipendente	220,40	205,20	163,40
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	58 —	54 —	43 —
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	66,70	62,10	49,45
4) ENAOLI	4,35	4,05	3,25
TOTALE contributo giornaliero:			
a carico dell'Amministrazione	569,85	530,55	422,50
a carico del dipendente	220,40	205,20	163,40

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA 8

In vigore dal 30 dicembre 1963

Salariati assunti per lavori di carattere stagionale (art. 2 legge 31 marzo 1955, n. 265).

	CATEGORIA		
	Operai qualificati	Operai comuni di 1ª classe	Operai comuni
Classe di contribuzione	7ª	7ª	6ª
Valore della marca settimanale (tabella *B*, allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1338):	Lire 27	Lire 27	Lire 24
Contributo giornaliero:			
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni:			
a carico dell'Amministrazione	366,85	341,55	272 —
a carico del dipendente	184,15	171,45	136,50
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	58 —	54 —	43 —
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	66,70	62,10	49,45
4) ENAOLI	4,35	4,05	3,25
TOTALE contributo giornaliero:			
a carico dell'Amministrazione	495,90	461,70	367,70
a carico del dipendente	184,15	171,45	136,50

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(11197)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della pineta del Cavallino in Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 giugno 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la pineta del Cavallino in Venezia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Venezia;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Venezia e dal Consiglio dell'ordine interprovinciale architetti delle provincie di Venezia, Belluno, Rovigo, Vicenza;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, lungo il litorale in questione, insiste una cospicua fascia verde di rigogliosi pini marittimi, i quali costituiscono un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, godibile, inoltre, per tutta la sua magnifica estensione;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Venezia, comprendente la pineta lungo il litorale del « Cavallino », contraddistinta dai fogli di mappa nn. 41, 42 e 43, e delimitata come segue: a nord, dai fogli di mappa nn. 55, 57, 58, 59, 60 e 61; a est: dal foglio di mappa n. 48; a ovest, dal porto di Lido; a sud, dal mare Adriatico, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 luglio 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
FENOALTEA

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venevia

Verbale della seduta tenuta il 9 giugno 1961 in una sala della Soprintendenza ai Monumenti
Palazzo Ducale - Venezia

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

b) CAVALLINO (Venezia): Tratto pineta lungo il litorale - proposta di vincolo.

(*Omissis*).

Convocati dal presidente della Commissione con lettera del 6 giugno 1961, sono intervenuti i signori:

Presidente:
Nono dott. ing. Mario.

Vice presidente:
Guiotto dott. arch. prog. Mario, soprintendente ai Monumenti di Venezia.

Componenti:
De Biasi prof. Mario, assessore alle belle Arti, in rappresentanza del sindaco di Venezia, con delega del 6 giugno 1961.

(*Omissis*).

Modica dott. Domenico, comandante della Capitaneria di porto di Venezia;
Jelmoni dott. Franco, comandante del Corpo forestale dello Stato;
Handjieff dott. arch. ing. Dimitri, rappresentante professionisti ed artisti di Venezia;
Palumbo Fossati N. H. dott. Carlo, rappresentante Associazione agricoltori di Venezia;
Zoppolato Fabio, rappresentante associazione industriali di Venezia.

Segretario:
Lizzio Giacomo, funzionario della Soprintendenza ai monumenti di Venezia.

Assente giustificato: Forsellini dott. Marcello, delegato dell'Ente Provinciale Turismo di Venezia, componente.

Il presidente, apre la seduta illustrando per prima cosa ai signori comandanti militari ed ai signori sindaci la prerogativa della legge paesistica e come essa deve essere interpretata, volendo evitare dubbi sul voto che si sta per deliberare nel corso della seduta.

Informa che a seguito del precedente sopraluogo collegiale effettuato sulla località « Cavallino », si è constatata una reale situazione di fatto, notevolmente interessante dal punto di vista panoramico nei riguardi della pineta sita lungo il litorale della suddetta zona.

Risalta e sottolinea i vari aspetti che fanno ritenere la necessità della salvaguardia al fine di evitare quanto è avvenuto nella zona di Jesolo col sorgere delle indisciplinate e sgradevoli costruzioni; cita diversi casi, i quali vengono apertamente riconosciuti spiacevoli anche da tutti gli astanti.

Il presidente, di questo fatto si dimostra preoccupato e auspica una valida collaborazione da parte del Corpo forestale dello Stato, il cui rappresentante, comandante dott. Franco Jelmoni, prende la parola per fornire utili delucidazioni in

merito alla scrupolosa conservazione dell'oggetto in discussione, che orientano tutta la Commissione su di un piano preciso e tranquillante.

A questo punto, il presidente, conclude all'unanimità di voti di apporre in virtù dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il

Vincolo sulla zona prevalentemente coperta da pineta lungo il litorale del « Cavallino » (comune di Venezia - Sezione Burano), contraddistinta dai fogli di mappa nn. 41, 42, 43, come da quadro di unione allegato, facente parte del verbale stesso, delimitata:

a nord, dai fogli di mappa numeri 55, 57, 58, 59, 60 e 61;
a est, dal foglio di mappa n. 48;
a ovest, dal porto di Lido;
a sud, dal mare Adriatico;

con la seguente motivazione:

perchè lungo il litorale suddetto, insiste una cospicua fascia verde di rigogliosi pini marittimi, i quali costituiscono uno spettacolo panoramico di singolare bellezza naturale, godibile per tutta la sua magnifica estesa, realmente di pubblico interesse.

(*Omissis*).

Alle ore 13 viene chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: dott. ing. Mario NONO

Il segretario: Giacomo LIZZIO

(11326)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Anagni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 ottobre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nell'ambito del comune di Anagni;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Anagni;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo petto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta costituita da via Belli, via Garibaldi, piazza Cesare Battisti, piazza Cavour, via Vittorio Emanuele, via Bagno e la strada provinciale Anagni-Acuto, nell'ambito di Anagni, contiene punti di belvedere pubblici, dai quali si gode un magnifico amplissimo panorama verso la suggestiva valle del Sacco e verso i monti Laziali ed i Lepini e inoltre che le zone di Anagni sul versante verso il Sacco, comprendenti parte delle antiche mura e dell'abitato con le pendici verdi sottostanti e particolarmente le pittoresche alture del Ritiro e della località Santa Cecilia ricche di densa vegetazione, sulle quali domina il caratteristico abitato, formano un complesso di eccezionale valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Anagni ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo da piazza Cavour, il confine del vincolo segue via Vittorio Emanuele, via Bagno fino alla provinciale Anagni-Acuto, indi tale strada sino al bivio con la comunale Rigliano, poi questa, via Santa Cecilia sino alla particella catastale 87 del foglio n. 61, indi le particelle catastali 87, 80, 76, 74, 50, 42, 52, 44 (comprese) del foglio n. 61, poi la vicinale del Copitale, il limite delle particelle catastali 29, 16, 14, 5, 4, 113, 112, 114 (comprese) del foglio n. 61, indi la strada San Francesco fino alla particella catastale 248, poi il limite delle particelle catastali 248, 247, 190, 98, 196, 193, 182, 187 (comprese) del foglio n. 61, indi nuovamente la strada San Francesco fino alla porta Garibaldi, via Belli, via Garibaldi, via Leggeri, piazza Cesare Battisti e piazza Cavour.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Anagni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Verbale n. 5

Oggi, 23 ottobre 1962, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Frosinone si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*);

7) ANAGNI - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 10,30 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione a norma dello art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che via Belli, via Garibaldi, piazza C. Battisti, piazza Cavour, via Vittorio Emanuele, via Bagno e la strada provinciale Anagni-Acuto, nell'abitato di Anagni, costituiscono punti di belvedere pubblici, dai quali si gode un magnifico amplissimo panorama verso la suggestiva valle del Sacco e verso i monti Laziali ed i Lepini;

Visto che le zone di Anagni sul versante verso il Sacco, comprendenti parte delle antiche mura e dell'abitato con le pendici verdi sottostanti e particolarmente le pittoresche alture del Ritiro e della località Santa Cecilia ricche di densa vegetazione, sulle quali domina il caratteristico abitato, il tutto formante un complesso di eccezionale valore estetico e tradizionale ed una notevole bellezza panoramica e paesistica;

All'unanimità propone di sottoporre a vincolo a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone di Anagni racchiuse entro il seguente perimetro: partendo da piazza Cavour, il confine del vincolo segue via Vittorio Emanuele, via Bagno fino alla provinciale Anagni-Acuto, indi tale strada sino al bivio con la comunale Rigliano, poi questa, via Santa Cecilia sino alla particella catastale 87 del foglio n. 61, indi le particelle catastali 87, 80, 76, 74, 50, 42, 52, 44 (comprese) del foglio n. 61, poi la vicinale del Copitale, il limite delle particelle catastali 29, 16, 14, 5, 4, 113, 112, 114 (comprese) del foglio n. 61, indi la strada San Francesco fino alla particella catastale 248, poi il limite delle particelle catastali 248, 247, 190, 98, 196, 193, 182, 187 (comprese) del foglio n. 61, indi nuovamente la strada San Francesco fino alla Porta Garibaldi, via Belli, via Garibaldi, via Leggeri, piazza C. Battisti e piazza Cavour.

(*Omissis*).

Il presidente: GIANNACCARI

Il segretario: CALDERARI

(11467)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del lago di Posta, via Nuova e via del Colle nel comune di Posta Fibreno (Frosinone).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, articolo 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 ottobre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del lago di Posta, via Nuova e via del Colle nel comune di Posta Fibreno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Posta Fibreno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè dal lago con i suoi caratteristici rami ed insenature, dallo specchio d'acqua con suggestive tinte dovute alla vegetazione interna del lago dall'isola galleggiante formata di alghe e di vegetazione palustre, dalla rigogliosa piana e dai pendii collinari, ricchi di vegetazione, che contornano il lago forma un quadro naturale di eccezionale bellezza, offrendo inoltre punti pubblici di belvedere, dai quali si gode il suggestivo panorama della conca del lago fino alla lontana cerchia dei monti;

Decreta:

Le aree site nel territorio del comune di Posta Fibreno, costituite dalla zona del lago di Posta e da quella della via Nuova e via Colle hanno interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: A) *Zone del lago*: delimitate, partendo dalla località Carnello, da una linea che segue alla distanza di ml. 50 la sponda nord del lago fino al fiume Carnello, indi da queste, e dal fiume Fibreno sino alla distanza di ml. 50 dalla sponda sud del lago, di nuovo da una linea lungo la sponda sud del lago alla distanza di ml. 50 sino alla strada vicinale Puzzillo, indi da questa strada e da una linea congiungente con la strada comunale San Venditto, poi da questa, dalla strada comunale Carnello, dal fosso di Valle Tommasa, dalla strada vicinale Colannone fino alla località Carnello. B) *Zona via Nuova - via Colle*: delimatata a monte da via Nuova, da via Pietrapiana e da via del Colle, a valle delle particelle catastali 171, 165, 168, 169, 282, 283, 285, 286, 287, 288 del foglio 9 e dalle particelle catastali 1, 2, 3, 4 del foglio 14.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Posta Fibreno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 novembre 1964

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Verbale n. 5

Oggi, 23 ottobre 1962, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Frosinone, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) POSTA FIBRENO - Lago di Posta, via Nuova e via del Colle - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 10,30 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'articolo 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Frosinone per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che la conca del lago della Posta del comune di Posta Fibreno forma un complesso panoramico e paesistico di eccezionale bellezza, costituito dal lago con i suoi caratteristici rami ed insenature, dallo specchio d'acqua con suggestive tinte dovute alla vegetazione interna del lago, dall'isola galleggiante formata di alghe e di vegetazione palustre, dalla rigogliosa piana e dai pendii collinari, ricchi di vegetazione, che contornano il lago;

Visto che via Nuova, via Pietropiana e via Colle, ai margini dell'abitato, costituiscono punti pubblici di belvedere, dai quali si gode il suggestivo panorama della conca del lago fino alla lontana cerchia dei monti;

Propone all'unanimità di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le seguenti zone:

A) *Zone del lago*: delimitate, partendo dalla località Carnello, da una linea che segue alla distanza di ml. 50 la sponda nord del lago fino al fiume Carnello, indi da questo, e dal fine Fibreno sino alla distanza di ml. 50 dalla sponda sud del lago, di nuovo da una linea lungo la sponda sud del lago alla distanza di ml. 50 sino alla strada vicinale Puzzillo, indi da questa strada e da una linea congiungente con la strada comunale San Venditto, poi da questa, dalla strada comunale Carnello, dal fosso di Valle Tommasa, dalla strada vicinale Colannone fino alla località Carnello.

B) *Zona via Nuova - via Colle*: delimitata a monte da via Nuova, da via Pietrapiana e da via del Colle, a valle dalle particelle catastali 171, 165, 168, 169, 282, 283, 285, 286, 287, 288 del foglio 9 e dalle particelle catastali 1, 2, 3, 4 del foglio 14.

(*Omissis*).

Il presidente: Luigi GIANNACCARI

Il segretario: Mario CALDERARI

(11328)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Santuario di San Francesco nel comune di Greccio (Rieti).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, articolo 1, nn. 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 maggio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il Santuario di San Francesco nel comune di Greccio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Greccio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, col suggestivo e pittoresco eremo lungo la costa del monte, sorto tra le rocce ed una selva di lecci, legato ai ricordi francescani e particolarmente alle origini del presepio, riveste eccezionale valore estetico e tradizionale ed un non comune interesse panoramico, quale quadro naturale di singolare bellezza, offrendo, inoltre, punti di vista e belvedere dai quali si gode la bellissima visuale della Piana Reatina e verso la cerchia dei monti dominati dal Terminillo;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Greccio riguardante il Santuario di San Francesco e due tratti di strada ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. L'area del Santuario è delimitata nel modo seguente: a nord dal sentiero che dal fosso di Mezzanotte in località Pie' di Fieci sale al monte Valleminico fino all'incontro con la maceria, a nord-est con la predetta maceria ed il suo prolungamento fino alla comunale di Piè di Leggio, a sud e sud-ovest dalla predetta comunale Piè di Leggio sino all'altezza della fontana di Mezzanotte ed il fosso di Mezzanotte, infine da tale fosso fino all'incontro col sentiero che va al monte Valleminico in località Pie' di Fieci.

Le due strade riguardano precisamente: l'una il tratto che da Prati di Limiti va al Santuario e l'altra che dal Santuario conduce all'abitato di Greccio fino all'incontro del fosso di Collemaggiore, con due fasce ad esso laterali di ml. 20 (venti) dal bordo stradale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Greccio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Verbale n. 4

Oggi, 10 maggio 1962, alle ore 11, nella sede della Giunta dell'Amministrazione provinciale di Rieti, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) Santuari francescani della Valle Santa.

(*Omissis*).

Alle ore 11, il presidente, constatato il numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, all'unanimità vengono proposti i seguenti vincoli:

(*Omissis*).

B) COMUNE DI GRECCIO - Santuario di San Francesco.

La Commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Visto che il complesso del Santuario di San Francesco nel comune di Greccio, col suggestivo e pittoresco eremo lungo la costa del monte, sorto tra le rocce ed una selva di lecci, legato ai ricordi francescani e particolarmente alle origini del presepio, riveste eccezionale valore estetico e tradizionale ed un non comune interesse panoramico, quale quadro naturale di singolare bellezza;

Visto inoltre che i due tratti di strada, l'uno che da Prati di Limiti va al Santuario e l'altro che dal Santuario conduce all'abitato di Greccio, costituiscono importanti punti di visuale, dai quali si gode una bellissima vista sulla piana reatina e verso la cerchia dei monti dominati dal Terminillo:

Propone all'unanimità di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Greccio delimitato: a nord dal sentiero che dal fosso di Mezzanotte in località Pie' di Fieci sale al monte Valleminico fino all'incontro con la maceria, a nord-est con la predetta maceria ed il suo prolungamento fino alla comunale di Pie' di Leggio, a sud e sud-ovest della predetta comunale Pie' di Leggio sino all'altezza della fontana di Mezzanotte ed il fosso di Mezzanotte, infine da tale fosso fino all'incontro col sentiero che va al monte Valleminico in località Pie' di Fieci.

Inoltre sono sottoposti a vincolo i due tratti di strada, l'uno che da Prati di Limiti va al Santuario e l'altro che dal Santuario conduce all'abitato di Greccio fino all'incontro del fosso di Collemagiore, con due fasce ad essi laterali di ml. 20 (venti) dal bordo stradale.

(*Omissis*).

Il presidente: Odoardo VECCHIARELLI

Il segretario: Giovanni PORFIRI

(11327)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1964.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Giuseppe Nehmad Import Export - Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Giuseppe Nehmad Import Export, via Pirelli 30 - Milano, ha chiesto di effettuare i pagamenti anticipati di complessive Lit. 71.399.286 (settantuno milioni trecentonovantanove mila duecentottantasei lire) di cui ai seguenti Modd. *B* Import, emessi dall'aprile al luglio 1961 dalla Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi, Sede di Milano, per l'acquisto di una partita di uova congelate di pari valore:

Mod. *B* Import 6821251 del 24-4-1961, Lit. 3.572.856;
» *B* » 6821257 » 27-4-1961, » 3.572.856;
» *B* » 6821264 » 2-5-1961, » 3.572.856;
» *B* » 6821283 » 10-5-1961, » 3.572.856;
» *B* » 6821299 » 19-5-1961, » 10.718.568;
» *B* » 6821310 » 23-5-1961, » 3.572.856;
» *B* » 6821321 » 27-5-1961, » 3.572.856;
Mod. *B* Import 6821341 del 5-6-1961, Lit. 3.572.856;
» *B* » 6821373 » 16-6-1961, » 7.145.712;
» *B* » 6821380 » 19-6-1961, » 3.572.856;
» *B* » 6821388 » 21-6-1961, » 5.359.284;
» *B* » 6821393 » 23-6-1961, » 5.359.284;
» *B* » 6821398 » 26-6-1961, » 3.572.856;
» *B* » 6821406 » 27-6-1961, » 5.359.284;
» *B* » 6821425 » 6-7-1961, » 5.301.450;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta ha effettuato l'importazione dell'intera partita di merce con bolletta a dazio sospeso del 27 luglio 1962 e bolletta definitiva n. 692 del 5 giugno 1963 emessa dalla dogana di Milano a scarico del Mod. *A* Import n. 5541/TD del 17 luglio 1962 dalla citata banca, dopo che la merce stessa, giunta in Italia entro i termini pattuiti, era stata immessa allo stato estero in deposito doganale;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate dalla ditta Giuseppe Nehmad Import Export di Milano per i pagamenti anticipati di cui trattasi pari al 10% degli esborsi valutari di complessive lire italiane 71.399.286 (lire settantuno milioni trecentonovantanove mila duecentottantasei).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(11469)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1964.

Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate per la prima sessione ordinaria del 1964 della Commissione centrale, istituita a norma dello stesso articolo 11, nominata con decreto ministeriale 12 maggio 1950, confermata con altro decreto 16 luglio 1955 e rinnovata con decreto ministeriale 27 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio detto;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco allegato.

Roma, addì 21 dicembre 1964

Il Ministro: REALE

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti, relativo alla 1ª sessione 1964

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
1. Alessiani Ivo	26- 9-1930	Varese	Varese	Albo dei dottori commercialisti
2. Aliprandi Pietro	15- 6-1915	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
3. Amadessi Orlando	26-10-1926	Spilamberto	Vignola	Non iscritto
4. Amighetti Giovanni	19- 7-1907	Parma	Parma	Non iscritto
5. Andreini Augusto	25- 8-1926	San Remo	San Remo	Albo dei ragionieri
6. Angiuli Emanuele	30-10-1912	Bari	Roma	Albo dei dottori commercialisti
7. Angius Raffaele	5- 8-1924	Villanova Monteleone	Cagliari	Albo dei dottori commercialisti
8. Antonini Guido	29-12-1899	Villafranca di Verona	Mantova	Albo dei ragionieri
9. Appiotti Enrico	17-10-1907	Bologna	Milano	Non iscritto
10. Arneodo Giovanni	27- 8-1924	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
11. Augugliaro Vitino	24- 6-1930	Trapani	Trapani	Non iscritto
12. Balzarini Mario	11-12-1899	Cremona	Cremona	Non iscritto
13. Barchielli Gino	1- 4-1915	Firenze	Firenze	Albo dei dottori commercialisti
14. Basilisco Francesco	16- 9-1905	Fiume	Marina di C.	Albo dei dottori commercialisti
15. Bellini Federico	29- 8-1936	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
16. Benelli Francesco	14- 6-1912	Sergnano	Crema	Albo dei dottori commercialisti
17. Berlanda Enzo	25- 1-1927	Verona	Bergamo	Albo dei dottori commercialisti
18. Bianchi Paolo	4- 9-1915	Poggio Moiano	Roma	Albo degli avvocati
19. Bianco Nicola	15- 1-1913	Napoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
20. Bianzino Vincenzo	18- 8-1908	Vercelli	Roma	Non iscritto
21. Boccia Raffaele	11- 4-1912	Verona	Roma	Non iscritto
22. Bodrito Antonio	20- 8-1933	Genova	Genova	Albo dei dottori commercialisti
23. Bollini Giovanni	3-11-1916	Milano	Roma	Albo dei dottori commercialisti
24. Bongiovanni Salvatore	8-11-1915	Palermo	Torino	Albo dei dottori commercialisti
25. Bosco Luciana	19- 8-1934	Torino	Torino	Albo dei ragionieri
26. Caenazzo Luigi	17- 3-1921	Trieste	Trieste	Albo dei ragionieri
27. Calabrese Rosario	9- 9-1920	Oliveri (Messina)	Messina	Albo dei dottori commercialisti
28. Calderoni Rino	3- 4-1921	Voghera	Milano	Albo dei dottori commercialisti
29. Caliulo Rosario	13-11-1916	Catanzaro	Siracusa	Non iscritto
30. Campora Luigi	1- 6-1917	Savona	Savona	Albo dei dottori commercialisti
31. Cappa Mario	16- 6-1908	Tortona	Tortona	Albo degli avvocati
32. Carcano Luigi	23- 8-1921	Maslianico	Maslianico	Albo dei chimici
33. Cardellini Luigi	18- 4-1911	Pesaro	Torino	Albo dei dottori commercialisti
34. Carletti Mario	5- 5-1897	Roma	Roma	Non iscritto
35. Carollo Ottorino	30- 1-1898	Angera	Bergamo	Albo dei ragionieri
36. Carrabba Attilio	22- 7-1908	Napoli	Napoli	Albo dei ragionieri
37. Casanova Angelo	28- 8-1907	Venegono Superiore	Milano	Non iscritto
38. Castelli Antonio	5- 1-1922	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
39. Ceccarelli Mario	26- 2-1924	Torgiano	Perugia	Albo dei dottori commercialisti
40. Cerchiara Antonio	6-12-1930	Cassano Ionio	Cassano Ionio	Non iscritto
41. Chiatellino Giuseppe	21- 9-1913	Carignano	Torino	Albo dei dottori commercialisti
42. Ciarapica Filippo	17- 3-1921	Civitavecchia	Roma	Albo dei ragionieri
43. Condò Vincenzo	9- 5-1905	Messina	Lecco	Albo degli avvocati
44. Contessa Matteo	21- 6-1902	Foggia	Milano	Albo dei dottori commercialisti
45. Coppola Francesco	18- 3-1909	Paola	Cattolica	Albo dei dottori commercialisti e ragionieri
46. Coppola Nazzareno	11-12-1929	Roma	Roma	Non iscritto
47. Cortese Guido	20- 9-1905	Simeri Crichi	Ferrara	Albo dei ragionieri
48. Cortone Salvatore	23- 7-1911	Pietrafitta	Cosenza	Albo degli avvocati
49. Cova Quirino	17- 7-1914	Brisighella	Faenza	Albo dei ragionieri
50. Cremonesi Mario	11- 8-1904	Cremona	Cremona	Non iscritto

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
51. Cucchi Pietro	10-11-1903	Mortara	Novara	Non iscritto
52. Cuomo Arnoldo	30- 4-1914	Napoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
53. Cuomo Francesco	20-10-1910	Mesagne	Milano	Non iscritto
54. Curci Italo	5-10-1911	Barletta	Roma	Albo dei ragionieri
55. Dalle Donne Ferruccio	16- 7-1912	Bologna	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
56. Davini Roberto	12-12-1904	Firenze	Novi Ligure	Albo dei dottori commercialisti
57. De Felice Luigi	28- 7-1926	Napoli	Napoli	Albo dei ragionieri
58. Denari Edoardo	11- 5-1925	Gropello Cairoli	Milano	Albo dei ragionieri
59. De Pasquale Lamberto	17- 1-1923	Carrara	Carrara	Albo dei dottori commercialisti
60. De Simone Francesco	12- 1-1916	Molfetta	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
61. Didero Cesare	14- 4-1906	Verbania	Bologna	Non iscritto
62. Di Tieri Roberto	23-12-1907	Novara	Novara	Albo degli avvocati
63. Farina Mario	15- 8-1919	Binasco	Binasco	Non iscritto
64. Farinati Renzo	7- 2-1932	Mirano	Venezia	Albo dei dottori commercialisti
65. Ferrari Giorgio	16-12-1933	Reggio Emilia	Reggio Em.	Albo dei dottori commercialisti
66. Filannino Francesco	23- 4-1904	Barletta	Barletta	Albo dei dottori commercialisti
67. Fiumara Antonino	20- 4-1931	Messina	Messina	Albo dei procuratori legali
68 Fort Mario	25-11-1913	Budoia	Roma	Non iscritto
69. Fraschetti Pietro detto Piero	9- 4-1908	Filighera	Milano	Non iscritto
70. Frescura Mario	4-10-1907	Venezia	Venezia	Albo dei dottori commercialisti
71. Frisoni Ottavio	27-11-1923	Rovigo	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
72. Fulgenzi Giovanni	18- 3-1915	Lambrate-Milano	Milano	Non iscritto
73. Gessi Arrigo	15- 7-1897	Pieve di Cento	Bologna	Non iscritto
74. Ghergo Alberto	23- 2-1915	Roma	Roma	Non iscritto
75. Giacalone Giuseppe	19-12-1906	Santa Ninfa	Palermo	Albo degli avvocati
76. Giani Siro	4- 8-1898	Velate	Varese	Albo dei dottori commercialisti
77. Giglio Pietro	29- 9-1908	Sangineto	Roma	Non iscritto
78. Giordano Angelo	1-10-1925	Avellino	Avellino	Albo dei dottori commercialisti
79. Grassi Massimo	2-11-1929	Ancona	Milano	Albo dei dottori commercialisti
80. Gressani Angelo	16- 6-1928	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
81. Grossi Osvaldo	10-10-1907	Crema	Crema	Albo degli avvocati
82. Jodice Luciano	5- 9-1927	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
83. La Rosa Filippo	2-11-1913	Lipari	Roma	Albo degli ingegneri
84. Lazzarini Giulio	31- 7-1927	Lucca	Lucca	Albo dei dottori commercialisti
85. Leo Giulio	15- 5-1899	Bari	Bari	Albo dei dottori commercialisti
86. Levi-Luisada Augusto	19-12-1900	Roma	Firenze	Albo dei dottori commercialisti
87. Libanoro Rodolfo	4- 9-1913	Rovigo	Varese	Albo dei dottori commercialisti
88. Lijoi Antonio	5- 7-1924	S. Andrea Apostolo dello Ionio	Napoli	Albo dei ragionieri
89. Liso Luciano	8- 2-1936	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
90. Longhin Edoardo	10- 6-1887	Aviano	Milano	Non iscritto
91. Loprete Pietro	3- 8-1902	Fasano	Licenza	Albo dei ragionieri
92. Lussu Antonio	25- 8-1906	Villasalto	Cagliari	Albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri
93. Maggiora Sebastiano	16- 6-1894	Refrancore	Milano	Albo dei dottori commercialisti
94. Mandirola Lindo	1- 7-1921	Casalnoceto	Tortona	Albo dei dottori commercialisti
95. Manieri Gigi Salvatore	9- 9-1906	Nardò	Taranto	Albo dei dottori commercialisti
96. Marelli Emilio	11- 8-1908	Piacenza	Alessandria	Albo dei ragionieri
97. Martelli Paolo	18- 8-1930	Firenze	Milano	Albo dei dottori commercialisti
98. Mazzanti Ferdinando	1-12-1909	Altopascio	Roma	Non iscritto
99. Mechelli Aldo	27- 4-1921	Roma	Roma	Non iscritto
100. Mercurella Roberto	4- 4-1921	Vicenza	Vicenza	Albo dei dottori commercialisti
101. Mesirca Giuseppe	30-11-1930	Verona	Treviso	Albo dei dottori commercialisti
102. Messina Giovanni Vincenzo	1-11-1898	Palermo	Roma	Non iscritto
103. Miele Pietro	21- 6-1925	Cerzeto	Como	Albo dei procuratori legali
104. Migiarra Francesco	4- 9-1931	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
105. Milan Antonio Romolo	7- 2-1901	Torri di Quartesolo	Vicenza	Albo dei ragionieri
106. Mosconi Emilio	12-11-1900	Amelia	Torino	Albo dei ragionieri
107. Musso Vincenzo	1-10-1920	Torino	Torino	Albo dei ragionieri
108. Nannotti Carlo	20- 5-1930	Pistoia	Pistoia	Albo dei ragionieri
109. Negro Giovanni	3- 1-1909	Genova	Genova	Albo dei dottori commercialisti
110. Nicolella Giovanni	8- 6-1934	Napoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
111. Nissotti Enrico	13-11-1910	Arona	Varese	Non iscritto
112. Paganelli Alberto	19- 6-1920	Savona	Cinisello Balsamo	Albo dei dottori commercialisti
113. Pata Attilio	28- 7-1913	Mileto	Milano	Albo degli avvocati
114. Peretti Giuseppe	16- 6-1920	Novara	Milano	Albo dei dottori commercialisti
115. Petrosino Roberto	6- 2-1910	Firenze	Roma	Non iscritto
116. Picanza Nunzio	4- 4-1915	S. Giuliano di Puglia	Salerno	Albo dei dottori commercialisti
117. Pieracci Mauro	2-10-1935	Genova	Genova	Albo dei ragionieri
118. Pini Elios Giuseppe	24-10-1926	Lierna	Lecco	Albo dei dottori commercialisti
119. Pirazzi-Maffiola Silvio	23- 6-1930	Piedimulera	Milano	Albo dei dottori commercialisti
120. Poldi-Allai Tonino	7- 1-1934	Mezzani	Milano	Albo dei dottori commercialisti
121. Poma Francesco	8- 1-1931	Vercelli	Torino	Albo dei dottori commercialisti
122. Raitano Arturo	25- 9-1904	Palermo	Roma	Non iscritto
123. Ramò Egidio	9- 4-1928	Finale Ligure	Genova	Albo dei ragionieri
124. Rampi Giannantonio	31- 5-1915	Milano	Milano	Albo degli ingegneri
125. Rani Eneide	5- 1-1927	Bologna	Bologna	Albo dei ragionieri
126. Ravasio Alberto	27-10-1933	Caprino Berg.sco	Bergamo	Albo dei ragionieri
127. Raviolo Adolfo	26-12-1904	Novi Ligure	Vigevano	Albo degli avvocati
128. Richetti Giulio	15- 5-1914	Gorizia	Schio	Albo dei dottori commercialisti
129. Rizzo Cesare	10- 6-1929	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
130. Roscena Leone	26- 8-1918	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
131. Rossi Severino	21- 5-1903	Piacenza	Piacenza	Non iscritto
132. Rossi Vittorio	27- 4-1917	Aversa	Milano	Albo dei ragionieri
133. Rovaris-Aranchini Alessandro	19- 9-1913	Valdisotto	Bormio	Albo dei dottori commercialisti
134. Rucci Romeo	13- 9-1902	Bari	Roma	Non iscritto
135. Sapienza Giuseppe	7- 4-1905	Viagrande	Roma	Non iscritto
136. Sartirana Ezio	24-11-1926	Voghera	Roma	Albo dei dottori commercialisti
137. Sbrescia Giovanni	10-12-1934	S. Anastasia	S. Anastasia (Napoli)	Albo dei dottori commercialisti
138. Scatena Goffredo	18- 7-1925	Lucca	La Spezia	Albo dei dottori commercialisti
139. Schembri Gaetano	22- 1-1913	Catania	Roma	Albo dei dottori commercialisti
140. Scialuga Mario	25- 2-1911	Asti	Asti	Albo dei dottori commercialisti
141. Silvi Aldo	7- 2-1926	Roma	Roma	Non iscritto
142. Simpatico Mario	14- 1-1925	Brescia	Brescia	Non iscritto
143. Tasini Cesare	11-12-1902	Ancona	Ancona	Albo degli avvocati
144. Travi Amedeo	16- 4-1924	Busto Arsizio	B. Arsizio	Albo degli avvocati
145. Urbani Paolo	16- 1-1924	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
146. Valignani Achille	6- 4-1910	Viterbo	Roma	Albo dei dottori commercialisti
147. Vaselli Mario	19- 4-1922	Milano	Milano	Albo degli avvocati
148. Vecchi Pietro Enrico detto Pier Enrico	15- 7-1907	Genova-Samp.na	Genova	Albo dei ragionieri
149. Vellani Vincenzo	11- 9-1899	Modena	Milano	Non iscritto
150. Venini Lino	31- 3-1909	Genova-Rivarolo	Novara	Non iscritto
151. Ventrella Vittorio	23- 3-1905	Napoli	Torre Annunziata	Albo dei dottori commercialisti
152. Viviani Antonio	9- 7-1896	Belluno	Milano	Non iscritto
153. Zanetti Anna Maria	22-12-1928	Bergamo	Bergamo	Albo dei dottori commercialisti
154. Zorzoli Roberto	19-11-1920	Torino	Torino	Non iscritto

Roma, addì 11 dicembre 1964

Il presidente della Commissione centrale: Pietro PITTIRUTI

(11423)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1964.

Nomina di un nuovo esperto, in materie concernenti l'artigianato, in seno alla Commissione regionale per l'artigianato della Toscana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1961, con il quale veniva definita la composizione della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina di un nuovo esperto in materie concernenti l'artigianato in seno alla Commissione regionale per l'artigianato della Toscana, in sostituzione dell'esperto comm. Diletto Roccanti deceduto il 22 novembre 1964;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c)*, il 30 novembre 1964 presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze, per la cooptazione di un nuovo esperto in materie concernenti l'artigianato;

Decreta:

Il sig. Vezio Cantini è nominato componente della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana quale esperto in materie concernenti l'artigianato, in sostituzione del comm. Diletto Roccanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(11672)

DECRETO PREFETTIZIO 12 dicembre 1964.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Novara per il triennio 1964-1967.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale;

Ritenuto di dover provvedere per la composizione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1967;

Ritenuto di poter confermare nella carica i membri non di diritto di detto Consiglio testè scaduto;

Sentito il medico provinciale di Novara;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1967, è così composto:

il prefetto, presidente;

il dott. Giuseppe Lombardo, medico provinciale;

il dott. Agostino Ferrari, veterinario provinciale;

il dott. Giuseppe Micale, presidente del tribunale di Novara;

il dott. ing. Paolo Gagliardo, ingegnere capo del Genio civile;

il prof. dott. Felice Borini, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il dott. ing. Domenico Pecora, capo dell'Ispettorato del lavoro;

il ten. col. dott. Michele Manuppelli, direttore dell'Ospedale militare di Novara;

il prof. dott. Giuseppe Romagnoli, ufficiale sanitario di Novara;

il dott. Libero Annovazzi Lodi, medico condotto del comune di Novara;

il prof. dott. Claudio Cominazzini, direttore della sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

il dott. Paolo Armandola, direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

il prof. Umberto Biglia, presidente dell'Ospedale Maggiore della Carità ed Opere Pie Riunite di Novara;

il prof. dott. Rinaldo Micotti, direttore sanitario dell'Ospedale Maggiore della Carità ed Opere Pie Riunite di Novara;

il prof. dott. Alberto Gambigliani Zoccoli, primario medico dell'Ospedale Maggiore della Carità ed Opere Pie Riunite di Novara;

il prof. dott. Fausto Leinati, primario chirurgo dell'Ospedale Maggiore della Carità ed Opere Pie Riunite di Novara;

il prof. dott. Piero Fornara, primario pediatra dell'Ospedale Maggiore della Carità ed Opere Pie Riunite di Novara;

il prof. dott. Clemente Pegoraro, primario medico degli Ospedali riuniti di Verbania;

il dott. Silvio Flamini, primario chirurgo dello Ospedale SS. Trinità di Arona;

l'avv. Piero Paccagnino, esperto in materia amministrativa;

il dott. ing. Wilelmo Torri, esperto in edilizia ospedaliera;

il dott. ing. Eugenio Oldrini, esperto in ingegneria sanitaria ed urbanistica;

il dott. Carlo Solimene, rappresentante dell'Ordine dei medici;

il dott. Ugo Franco Chiabrera, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

il dott. Luciano Francia, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

la sig.na Maria Sasso, rappresentante del Collegio delle ostetriche;

la sig.ra Tina Bozzola, rappresentante del Collegio delle infermiere professionali visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

l'avv. Ernesto Bolognese, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

il dott. Ugo Del Piano, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

il dott. Guglielmo Lavatelli, rappresentante dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

E' incaricato delle funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanità il dott. Giuseppe Noviello, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Novara, addì 12 dicembre 1964

Il Prefetto: TORRISI

(11493)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del torrente Ossona, in comune di Tortona, nel tratto compreso tra il confine del territorio del comune di Carbonara Scrivia e la confluenza col torrente Scrivia, in provincia di Alessandria.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 26 giugno 1964, n. 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1964, al registro n. 35 Lavori pubblici, foglio n. 67, sono state classificate nella terza categoria delle idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Ossona, in comune di Tortona, nel tratto compreso tra il confine del territorio del comune di Carbonara Scrivia e la confluenza col torrente Scrivia, in provincia di Alessandria, interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:25.000, redatta dall'Ufficio del genio civile di Alessandria in data 18 marzo 1964, che fa parte integrante del decreto stesso.

(11558)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1964, registro n. 79 Pubblica istruzione, foglio n. 141, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dal signor Giuseppe Ragucci avverso la nota ministeriale n. 7136 del 17 dicembre 1957, con la quale veniva respinta l'istanza del Ragucci stesso intesa ad ottenere la promozione al grado IX (coeff. 271) per il solo requisito dell'anzianità.

(11476)

Con decreto presidenziale 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 53, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 12 aprile 1960 dal prof. Francesco Dore, contro la decisione con la quale la Commissione dei ricorsi funzionante presso il Provveditorato agli studi di Cagliari aveva respinto il suo gravame avverso la mancata valutazione, nella graduatoria per aspiranti ad incarichi e supplenze per l'insegnamento delle materie scientifiche nell'anno scolastico 1959-60, del periodo durante il quale egli si trovava alle armi per adempiere agli obblighi di leva.

(11658)

Con decreto presidenziale 10 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1964, registro n. 79 Pubblica istruzione, foglio n. 108, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 12 aprile 1961 dalla prof.ssa Rosa Galimi Minniti, avverso la decisione con la quale la Commissione ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Reggio Calabria aveva accolto, in data 29 ottobre 1960, il gravame proposto, ai suoi danni, dall'insegnante Angela Agostini Sapone contro il provvedimento con il quale il provveditore agli studi di Reggio Calabria aveva disposto lo scambio di sede tra le due interessate.

(11659)

Con decreto presidenziale 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblcia istruzione, foglio n. 63, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 6 gennaio 1961 dal prof. Eugenio De Juliis avverso il provvedimento con il quale il Ministero della pubblica istruzione aveva confermato il disposto del precedente provvedimento del 5 marzo 1959, n. 964, con il quale non era stato riconosciuto al ricorrente il diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

(11662)

Con decreto presidenziale 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 65, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 14 novembre 1960 dal prof. Luigi D'Angelo nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, avverso la nota del 12 maggio 1960 con la quale gli veniva comunicato che nessun provvedimento vi era da adottare in ordine alla sua richiesta di inquadramento nei R.S.T.

(11661)

Con decreto presidenziale 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 62, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 4 settembre 1961 dalla prof.ssa Concetta Cirrincione nata Gozzo, avverso l'art. 15 dell'O.M. del 30 marzo 1961 e avverso la sua collocazione nella graduatoria dei non abilitati per l'insegnamento della lingua e letteratura francese nelle scuole di istruzione secondaria in provincia di Cuneo, per l'anno scolastico 1961-62.

(11660)

Con decreto presidenziale 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 64, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 4 gennaio 1963 dal prof. Agostino De Bei, avverso il provvedimento n. 14058 del 20 luglio 1962 con il quale il Ministero della pubblica istruzione non gli aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione degli assegni durante i mesi estivi, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, per il servizio prestato nell'anno scolastico 1961-62.

(11663)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ozieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Ozieri (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11539)

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Olmedo (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11540)

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Olbia (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11541)

Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Tadasuni (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.429.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11543)

Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Villanovaforru (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11542)

Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Sant'Antioco (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11544)

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Ruinas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11545)

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Perdaxius (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11546)

Autorizzazione al comune di Putifigari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Putifigari (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11547)

Autorizzazione al comune di Concacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Concacasale (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.976.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11548)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,805	624,80	624,79	624,79	624,80	624,80	624,79	624,80
$ Can.	581,37	581,20	581,45	581,40	580,30	581,25	581,38	581,35	581,25	581 —
Fr. Sv.	144,76	144,76	144,77	144.765	144,77	144,79	144,7775	144,77	144,79	144,78
Kr. D.	90,36	90,365	90,40	90,355	90,25	90,36	90,35	90,37	90,36	90,35
Kr N.	87,31	87,34	87,31	87,35	87,28	87,30	87,3375	87,32	87,30	87,30
Kr. Sv.	121.55	121,65	121,60	121,655	121,50	121,61	121,65	121,60	121,61	121,60
Fol.	173,83	173,83	173,85	173,865	173,80	173,91	173,8650	173,85	173,91	173,90
Fr B.	12,59	12,59	12,5930	12,59	12,575	12,59	12,588750	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,51	127,51	127,51	127,51	127,51	127,511250	127,50	127,51	127,50
Ls	1743,01	1743,50	1743,90	1743,65	1743,50	1742,85	1743,60	1743 —	1742,85	174 ,50
Dm. occ	157,14	157,10	157,15	157,105	157,05	157,17	157,1025	157,12	157,17	157.10
Scell. Austr.	24,19	24,195	24,20	24,19375	24,15	21,19	24,19	24,20	24,19	34,19
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,76	21,80	21,76	21,743750	21,75	21,76	21,75

Media dei titoli dell'11 gennaio 1965

Rendita 5 % 1935	100,95
Redimibile 3,50 % 1934	96,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100.425
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 gennaio 1965

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	581,39
1 Franco svizzero	144,771
1 Corona danese	90,352
1 Corona norvegese	87,344
1 Corona svedese	121,652
1 Fiorino olandese	173,865
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,511
1 Lira sterlina	1743,625
1 Marco germanico	157,104
1 Scellino austriaco	24,192
1 Escudo Port.	21,752

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi del 12 gennaio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,81	624,79	624,80	624,81	624,80	624,80	624,80
$ Can.	581,33	581,30	581,45	581,50	580,30	581,39	581,50	581,37	581,40	581,40
Fr. Sv.	144,78	144,75	144,71	144,715	144,75	144,77	144,71	144,77	144,76	144,75
Kr. D.	90,35	90,36	90,39	90,375	90,25	90,35	90,365	90,35	90,35	90,35
Kr. N.	87,32	87,35	87,35	87,36	87,28	87,34	87,35	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,63	121,65	121,60	121,64	121,50	121,75	121,63	121,62	121,65	121,65
Fol.	173,88	173,85	173,85	173,85	173,90	173,86	173,855	173,85	173,86	173,86
Fr. B.	12,59	12,59	21,5920	12,59125	12,575	12,59	12,5905	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,51	127,515	127,49	127,51	127,51	127,49	127,50	127,51	127,51
Lst.	1743,21	1743,70	1744 —	1744,05	1743,75	1743,62	1744,03	1743,50	1743,65	1743,80
Dm. occ.	157,14	157,05	157,09	157,055	157 —	157,10	157,0525	157,12	157,10	157,09
Scell. Austr.	24,19	24,195	24,20	24,1875	24,15	24,19	24,18625	24,20	24,19	24,195
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,765	21,80	21,76	21,745	21,75	21,76	21,75

Media dei titoli del 12 gennaio 1965

Rendita 5 % 1935	100,85
Redimibile 3,50 % 1934	96,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 gennaio 1965

1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	581,50
1 Franco svizzero	144,712
1 Corona danese	90,37
1 Corona norvegese	87,353
1 Corona svedese	121,635
1 Fiorino olandese	173,852
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,49
1 Lira sterlina	1744,04
1 Marco germanico	157,054
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,755

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1964, registro n. 25, foglio n. 272, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Sartini Franco avverso il provvedimento n. 6 dell'8 agosto 1963, con il quale il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Grosseto gli infliggeva la punizione disciplinare della censura.

(11665)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Agricola Olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1964 i poteri conferiti al dott. Mario Banchi, commissario governativo della Società cooperativa « Agricola Olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari), sono stati prorogati dall'11 dicembre 1964 all'11 marzo 1965.

(11560)

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Industrie Automobilistiche Nissena (S.I.A.N.), con sede in Caltanissetta.

Con decreto 14 dicembre 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Industrie Automobilistiche Nissene (S.I.A.N.), con sede in Caltanissetta.

(11559)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1964, registro n. 35 Finanze, foglio n. 148, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal geometra Paradiso Giuseppe avverso i provvedimenti 25 gennaio 1962, n. 8/1755 e 6 aprile 1962, n. 8/9142, con cui il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, negò il riconoscimento ai fini dei benefici previsti dalla legge 17 aprile 1957, n. 270, del servizio da lui prestato presso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Melfi quale cottimista nel periodo dal 1° maggio 1938 al 18 febbraio 1939.

(11581)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per esami a sei posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1683, contenente norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sei posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ferme restando le riserve di posti di cui all'art. 5, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quattro dei posti di cui sopra sono riservati ai dipendenti non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche in servizio alla data del 22 dicembre 1962.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente articolo devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di un diploma di laurea.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto del Consiglio nazionale delle ricerche che non siano in possesso del suddetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata e siano muniti di diploma di isituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39;

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178. In ogni caso ed anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, numero 1404;

8) il limite massimo di età è elevato a 55 anni per i mutilati e invalidi ex militari di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicate nell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, per i mutilati ed invalidi in seguito a deportazione o internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10 e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo e non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche e delle altre Amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che non impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuta buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere assolto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni sul lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento motivato del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, redatte su carta bollata (si veda lo schema esemplificativo allegato al presente decreto) e firmate dagli aspiranti dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, n. 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita. I candidati, che abbiano superato il limite di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso, i *titoli posseduti che danno diritto* alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali; ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali. Le eventuali condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti devono essere espressamente indicati, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio, specificando presso quale Università lo abbiano conseguito e in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi viziati da invalidità insanabile.

I dipendenti non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche in servizio da data anteriore al 23 dicembre 1962, i quali, partecipando al concorso, intendano beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma secondo, del presente bando, devono dichiarare esplicitamente nella domanda la loro qualità e la volontà di beneficiare della riserva predetta.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche e delle altre Amministrazioni statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del presente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma degli esami

Il programma degli esami è stabilito come segue:

Prove scritte:

1) bibliografia, biblioteconomia, documentazione;

2) storia della scienza;

3) versione dal francese in italiano;

4) versione dall'italiano in inglese, tedesco o russo, a scelta del candidato.

Nelle prove di cui ai numeri 3) e 4) è consentito, con le cautele che la Commissione esaminatrice riterrà opportune, l'uso del dizionario.

Prova orale:

La prova orale verte sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) delle prove scritte, sulla lingua francese, sull'altra lingua che dal candidato sarà stata scelta per la prova scritta di cui al n. 4, nonchè sulla legislazione concernente le biblioteche pubbliche governative.

Il concorrente può chiedere di essere sottoposto a prove orali facoltative di una o più lingue straniere diverse da quelle che sono state scelte come prove obbligatorie.

Art. 6.

Svolgimento degli esami

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo a Roma. Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche o di altra Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto in essa almeno la votazione di sei decimi, ivi compresi i punteggi conseguiti negli esami facoltativi di lingue di cui al comma seguente.

Per le prove orali facoltative di lingue straniere il concorrente può beneficiare di un massimo di un punto per ciascuna lingua, purchè raggiunga in ciascuna prova una sufficienza di punti 0,60.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

Graduatoria generale di merito e graduatoria dei vincitori

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, ivi comprese quelle in favore dei dipendenti non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche di cui all'art. 11, comma primo, della legge 11 dicembre 1962, n. 1683. A parità di merito di applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5, comma quarto, del più volte citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Consiglio nazionale delle ricerche per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, numero 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa munita di bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/OD.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione, o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatto di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, ed i mutilati ed invalidi in seguito a deportazione od internamento ad opera del nemico; i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno esibire un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge predetta;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione, o dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisca di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi bellici, dovranno esibire un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare l'attestazione su carta bollata del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare i documenti previsti dallo stesso articolo della predetta legge;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla sua presentazione, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta bollata rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risultino il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi di tale cessazione;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

I dipendenti non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che beneficiano della riserva di posti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente bando, non sono tenuti a documentare la loro qualità, che verrà accertata d'ufficio dalla Amministrazione.

Art. 9.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *A*), ovvero copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta bollata, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con certificato penale;

F) certificato medico su carta bollata rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale ha concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne farà menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale ha concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale ha concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione dei servizi alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta bollata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere C), D), E) ed F) del presente articolo dovranno portare una data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti ad Amministrazioni diverse dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 10.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere bibliografico di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova i consiglieri bibliografici di 3ª classe in prova, se riconosciuti idonei dalla Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova gli impiegati non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che abbiano svolto mansioni proprie della carriera direttiva dei servizi bibliografici e documentari.

Roma, addì 23 novembre 1964

Il Presidente

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata.

Al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale - Piazzale delle Scienze, 7 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sei posti di consigliere bibliografico di terza classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di (3) . . . . . . di non aver riportato condanne penali e di non aver pendenti a proprio carico procedimenti penali (4), di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari (5) . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere dipendente non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche da data anteriore al 23 dicembre 1962 e quindi di voler beneficiare della riserva di posti di cui all'art. 1, comma secondo, del bando.

. . . . lì, ... 1964

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dia diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole, oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato ed assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato ed invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato ed internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali, licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404); dipendente di ruolo o non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche o di altra Amministrazione dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e la autorità giudiziaria che l'ha pronunziata; indicare anche i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche e delle altre Amministrazioni statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(10337)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA

Concorso pubblico per l'ideazione e l'esecuzione di un'opera artistica da realizzare per l'illuminazione del portico della nuova sede dell'Ufficio del genio civile di Milano.

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata destinata alla decorazione della nuova sede dell'Ufficio del Genio civile di Milano.

Descrizione dell'opera

Illuminazione del portico da eseguirsi con completa libertà di tecnica e di disegno purchè sia assicurata una intensità luminosa media non inferiore a 120 lux/mq.

La decorazione dovrà presentare continuità di composizione ottenuta anche con elementi geometrici ripetuti.

L'opera d'arte dovrà essere fissata al soffitto previa disposizione di un solido ancoraggio e dovrà essere completa di lumi in essa incorporati.

I lumi dovranno essere campionati.

Le dimensioni e la forma del portico risultano dal disegno, copia del quale può essere richiesta all'Ufficio del Genio civile di Milano, piazzale Morandi, 1, Milano.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1:10.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista dovrà presentare un bozzetto delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Il bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: Concorso per la ideazione dell'opera d'arte destinata alla decorazione della nuova sede dell'Ufficio del genio civile di Milano.

L'elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata redatta in carta da bollo da L. 400 la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandola pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione, indicato all'art. 6, viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, Milano, piazza Duomo, 12, entro e non oltre le ore 12 del 120° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717 modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati dall'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera. Le deliberazioni della Commissione saranno valide purchè siano presenti almeno i 2/3 dei componenti.

Al vincitore verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 8, il compenso di L. 2.500.000 (lire duemilionicinquecentomila).

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno nonchè della ritenuta del 2% a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori di bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione provvederà diversamente alla realizzazione stessa.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quello prescelto rimarrà invece di proprietà della Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto dall'art. 2 del presente bando.

Ad esso sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno di cui potrà essere richiesta copia all'Ufficio del Genio civile di Milano, piazzale Morandi, 1, direttamente o a mezzo d'incaricato.

A richiesta detto Ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie dei disegni (piante, prospetti e sezioni) relativi all'ambiente nei quali l'opera dovrà essere collocata.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Provveditore alle opere pubbliche
MERLA

(11307)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.